

Oggetto: Tempi di attesa del carico e dello scarico delle merci – Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 13485 del 4 novembre 2025

Il Ministero ha ritenuto opportuno diramare un intervento chiarificatore per la **migliore applicazione della disposizione sui tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico delle merci.**

In prima battuta, la circolare ricorda i principi fondamentali del nuovo testo dell'art. 6 bis del [d.lgs 286/2005](#), ovvero:

- è indicato tassativamente in **90 minuti** il periodo di franchigia connesso all'attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci;
- è stabilito in **100 euro** l'indennizzo dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia;
- l'indennizzo di **100 euro** è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l'esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico; anche in questo caso l'indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo eccedente i tempi contrattualizzati.

Da ciò, il MIT ricava le seguenti considerazioni:

- **nel periodo di franchigia NON sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico;**
- **in caso di superamento dei tempi di carico e scarico definiti nel contratto di trasporto, l'indennizzo è dovuto senza tener conto di periodi di franchigia;**
- l'indennizzo di € 100 è dovuto integralmente anche per il superamento dei tempi di franchigia o di carico e scarico definiti nel contratto di trasporto **inferiori all'ora.**

Inoltre, viene confermato che l'indennizzo non è dovuto quando il ritardo sia imputabile al vettore.

Il MIT, inoltre, ha evidenziato che a differenza del passato, nella nuova formulazione della norma non è più prevista la possibilità di deroga pattizia alla disciplina della franchigia per le attese al carico/scarico.

La circolare sottolinea l'importanza rivestita dal contratto di trasporto di cui al D.lgs 286/2005, con la preferenza accordata dal legislatore verso la forma scritta, e dalle indicazioni fornite dal committente sul luogo e l'orario di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico.

Tenuto conto di quanto sopra e di tutta una serie di circostanze ulteriori, quali:

- attori coinvolti (vettore stradale, spedizioniere, agente marittimo, terminalista, cc);
- luoghi di svolgimento delle operazioni (porti, interporti, piattaforme logistiche, ecc);
- responsabilità per il pagamento dell'indennizzo da parte dei soggetti coinvolti, (*"il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia....fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile"*);

il MIT ritiene necessario che le parti definiscano nel modo più dettagliato possibile (all'interno delle indicazioni fornite al vettore) e in via preventiva le seguenti informazioni:

- luogo e modalità di accesso dei veicoli nel luogo di svolgimento delle operazioni;
- orario di effettuazione e tempi di esecuzione delle operazioni;
- le modalità di attestazione delle predette pattuizioni. A questo proposito, il vettore può dimostrare l'orario di arrivo con strumenti digitali; per cui è fondamentale che siano individuati esattamente l'orario e il luogo di carico o di scarico e le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico.

La circolare raccomanda di fornire indicazioni dettagliate sugli effettivi responsabili del carico e dello scarico, tenuto conto di quanto previsto dal nuovo art. 6 bis in relazione al pagamento dell'indennizzo, al quale, ricordiamo, sono tenuti in solido il committente e il caricatore e al diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile.

In ultimo, il MIT invita le parti a definire con precisione gli eventi che possono configurare le "eventuali cause di forza maggiore" anche in relazione alle corresponsabilità dei soggetti della filiera definite all'art. 7 del d.lgs 286/2005.